

REGIONE MARCHE
Assemblea legislativa

proposta di legge n. 206

a iniziativa dei Consiglieri Talè, Celani

presentata in data 6 giugno 2018

MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 3 APRILE 2013, N. 5
“NORME IN MATERIA DI RACCOLTA E COLTIVAZIONE DEI TARTUFI E
DI VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO TARTUFIGENO”

Art. 1

(Inserimento dell'articolo 2 bis nella l.r. 5/2013)

1. Dopo l'articolo 2 della legge regionale 3 aprile 2013, n. 5 (Norme in materia di raccolta e coltivazione dei tartufi e di valorizzazione del patrimonio tartufigeno) è inserito il seguente:

“Art. 2 bis (Tavolo di filiera permanente sul tartufo)

1. Al fine di coordinare e sviluppare azioni di promozione e valorizzazione delle attività legate al patrimonio tartufigeno delle Marche e perseguire le finalità di cui alla lettera g) del comma 2 dell'articolo 2 è istituito il Tavolo di filiera permanente sul tartufo.

2. Il Tavolo è composto:

- a) da un membro nominato dalla Giunta regionale;
- b) da un componente della competente commissione assembleare;
- c) dal presidente dell'Accademia italiana del tartufo;
- d) da un tour operator iscritto alla sezione Incoming nominato dalla Giunta regionale;
- e) da un rappresentante dell'ASSAM;
- f) da un rappresentante designato dalle associazioni agricole della regione Marche;
- g) da un rappresentante delle associazioni di tartufai delle Marche;
- h) da un rappresentante delle associazioni di tartuficoltori delle Marche;
- i) da un rappresentante dei consorzi turistici dell'entroterra;
- l) da un rappresentante della ristorazione delle Marche;
- m) da un giornalista specializzato in enogastronomia.

3. Il Tavolo dura in carica per l'intera legislatura e, in ogni caso, fino a nuova nomina.

4. Nella prima seduta il Tavolo elegge a maggioranza il presidente.

5. I membri del Tavolo non percepiscono alcuna indennità o rimborso spese.

6. Il Tavolo di Filiera permanente sul tartufo opera in stretto collegamento con la Regione e, in particolare, con la competente Commissione assembleare permanente.”.

Art. 2

(Invarianza finanziaria)

1. Dall'applicazione di questa legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.